



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE  
Direzione E - Attuazione e sostegno agli Stati membri  
**ENV.E.2 - Attuazione in materia ambientale**  
Il Capo Unità

Bruxelles,  
ENV.E.2/LT/am/CHAP(2018)2058

Salvatore Massimo Colombo  
Via Monterosa 18  
20811 – Cesano Maderno  
Italia

E-mail: [info@noipercesano.it](mailto:info@noipercesano.it)

**Oggetto: CHAP(2018)2058**

Gentile Signor Colombo,

faccio seguito alla mia precedente lettera del 13 novembre 2019 con la quale Le comunicavo l'esito dell'esame della Sua denuncia e l'intenzione di questi servizi di procedere alla sua archiviazione.

Successivamente all'invio di tale lettera, questi servizi hanno esaminato le considerazioni da Lei trasmesse con messaggio di posta elettronica datato 11 dicembre 2019.

Dette considerazioni non apportano elementi tali da indurci a rivedere le nostre precedenti conclusioni.

Le considerazioni da Lei espresse in merito alla contaminazione del terreno nell'area interessata dal progetto di specie, ed agli impatti che potrebbero derivare dalla movimentazione del suolo nell'ambito del progetto non consentono di configurare violazioni del diritto dell'Unione europea in materia di ambiente.

Quanto all'applicabilità della direttiva VAS<sup>1</sup> nel caso di specie, occorre osservare che il campo di applicazione di tale direttiva è definito dai suoi articoli 2 e 3, e dai criteri in essi specificati. In particolare, detta direttiva si applica (solo) a piani e programmi *“che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”* (articolo 2, lettera a) della direttiva VAS). Inoltre, perché la direttiva si applichi, i piani e

---

<sup>1</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

programmi<sup>2</sup> devono definire “*il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti*” elencati negli allegati I e II della direttiva VIA<sup>3</sup> (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva VAS). L'eventuale denominazione di “programma” o l'estensione del territorio interessato da un nuovo progetto non rilevano ai fini dell'applicabilità della direttiva.

Alla luce di quanto precede, e rinviando alla considerazioni già espresse nella mia lettera del 13 novembre 2019, La informo che la Sua denuncia è stata archiviata in data odierna.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti,

*e-signed*  
Ion Codescu

---

<sup>2</sup> Elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della direttiva VAS).

<sup>3</sup> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.